

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2018
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01**

**(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n.25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2018 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2017.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Le indicazioni contenute nel d.lgs.75/2017 innovano, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate rispetto alle regole seguite nell'anno 2016, in particolare nei seguenti punti:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016.

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità

- L'art. 13 del contratto individua in una unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;
- Il successivo art. 14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto: a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D; c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere

acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

- Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento delle posizioni organizzative ancora in atto, possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
- In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
 - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000);
 - l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
 - nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
 - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 20 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 80 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato (importo questo che corrisponde rispetto al contratto precedente al 25% della retribuzione di posizione essendo $20/80=25\%$);
 - b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa,

aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo contratto sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter della preintesa ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue: a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio; b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario; c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese; d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario; e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72 della preintesa. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che la contrattazione integrativa disciplini la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- Remunerazione servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità

(disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità: a) indennità di turno; b) indennità di vigilanza; c) con la performance individuale e collettiva. La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) la preintesa stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità. Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità: a) turnazioni; b) indennità di vigilanza; c) con l'indennità di servizio esterno; d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva. Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

La prima novità inserita nella parte entrata delle risorse è data dall'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, dovrà essere certificato dall'Organo di revisione dei conti. Altro punto di partenza fondamentale è rappresentato dal fondo dell'anno 2016, in quanto il suo totale, tra risorse fisse e variabili, non potrà essere superato negli anni 2018 e successivi. Negli enti con dirigenti le risorse fisse così calcolate dovranno essere depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio come gli enti privi di dirigenti. A tali risorse di aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b) , c) , e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Come per l'anno precedente anche tali risorse dovranno essere suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2018 le esclusioni dai limiti

del salario accessorio delle componenti escluse sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, ed in particolare:

- a) compensi agli avvocati civici per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) i compensi per i lavori pubblici per le attività di progettazione nei limiti fissati dalla normativa decentrata (esclusi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.6/2018 a seguito delle modifiche apportate al d.lgs.50/2016 dalla legge di bilancio 2018);
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate); cui si aggiungono le seguenti ulteriori risorse precisate dal MEF:

- a) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti (*contra* Corte dei conti, Sezione regionale per la Liguria, deliberazione n.105/2018 secondo la quale resterebbero escluse le sole risorse economiche provenienti da privati) ,

- b) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;

- c) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;

- d) gli incentivi tecnici corrisposti al personale nel limite delle risorse stanziare nei quadri economici posti a base di gara per lavori, servizi e forniture, secondo la ripartizione prevista dal regolamento dell'ente, dopo aver definito i criteri in sede decentrata. Avuto riguardo ai piani di razionalizzazione della spesa, la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);

- l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "*mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro*" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.

Effettuate le sopra indicate premesse, si precisa come la costituzione del fondo delle risorse decentrate è avvenuta in ritardo a fronte dell'incertezza della corretta applicazione degli importi riferiti alle disposizioni contenute nel nuovo contratto 2016-2018 ed in particolare avuto riguardo alla dichiarazione congiunta n.5 che secondo un recente orientamento dei giudici contabili (Corte dei conti Puglia, deliberazione n.99/2018) non permetterebbe agli enti locali di incrementare il fondo per l'anno 2018 con riferimento

agli incrementi delle posizioni di sviluppo o differenziali economici tra la categoria iniziale di ingresso e gli incrementi previsti nelle posizioni di sviluppo acquisite dai dipendenti prima del rinnovo contrattuale. La costituzione del fondo è, pertanto, stata calcolata prudenzialmente sottraendo le citate risorse dai limiti dell'incremento riferito all'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 con possibilità di ritornare sulla costituzione del fondo una volta definito il quadro contrattuale di riferimento.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibile integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, di integrazioni da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale N. ___ del ___ è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2018 in complessivi € _____ a tale importo si aggiungono € _Zero_ provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati, ai quali si aggiungono straordinari non corrisposti nell'anno 2017 per € _Zero_.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 87.106,56

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ <u>87.106,56</u>
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € <u>Zero</u>
TOTALE	€ <u>87.106,56</u>

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.**

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019	€	<u>4.576,00</u>
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€	<u>2.571,24</u>
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€	<u>593,97</u>
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€	<u>0,00</u>
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€	<u>0,00</u>
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€	<u>0,00</u>
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€	<u>0,00</u>
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€	<u>0,00</u>
DECURTAZIONE RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017)	- €	2.776,64
TOTALE	€	<u>Zero</u>

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni incasso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01 (spese compensate)</i>	€	<u>6.000,00</u>
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€	<u> </u>

FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€	_322,65_
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€	_14.147,23_
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€	_1.000,00_
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€	_12.235,29_
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€	_____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€	_____
DECURTAZIONI FONDO – PARTE VARIABILE	-	€ 8.745,94
TOTALE	€	_24.959,23_

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€	_0,00_
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€	_0,00_
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	€	_10.000,00_
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€	_0,00_
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€	_5.000,00_
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€	_0,00_
TOTALE	€	_15.000,00_

III.1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

Risorse stabili: decurtazione fondo per riallineamento importo 2016 (art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017) per Euro 2.776,64. L'importo unico consolidato è riportato già al netto delle: - a) decurtazioni operate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in L. 122 del 30/07/2010 e successive modificazioni nel periodo 2011-2014 per Euro 18.972,45 - b) decurtazioni operate sulle risorse stabili ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 nel periodo 2016 a seguito di riduzione del personale per Euro 982,39 – c) decurtazione operante sulle risorse stabili ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 nel periodo 2016 a seguito di rispetto limite 2015-limite 2016 per Euro 3.163,29.

In applicazione dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 le risorse stabili sono decurtate di Euro 2.776,64 per riallineamento all'importo 2016.

Risorse variabili: a) decurtazione fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122 e successive modifiche nel periodo 2011-2014 Euro 8.121,68. b) decurtazioni operate sulle risorse stabilite ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 nel periodo 2016 a seguito di riduzione del personale per Euro 301,61.

In applicazione dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 le risorse stabili sono decurtate di Euro 322,65 per riallineamento all'importo 2016.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 87.106,56 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 87.106,56 + € Zero;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 39.959,23 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 24.959,23 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 15.000,00;

- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 127.065,79, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € Zero) comportano risorse iscritte nel bilancio 2018 pari ad € 127.065,79.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato

dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso. L'importo è quantificato in Euro 2.571,24 come da prospetto allegato.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.


III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art.33,c.4, alinea a), del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2018 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464.81);
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ <u>20.671,92</u>
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ <u>44.731,95</u>
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	€ <u>4.833,84</u>
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	€ <u>Zero</u>
TOTALE	€ <u>70.237,71</u>



Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
- Dott. DOMENICO INDELICATO -

UTILIZZAZIONE DEL FONDO

DESCRIZIONE	2.018,00	2.019,00
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	20.671,92	19.814,40
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	44.731,95	42.328,22
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	4.833,84	4.833,84
INDENNITÀ EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	-	-
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)	70.237,71	66.973,46
Differenza per risorse variabili o fisse per progressioni nell'anno (b)	16.868,85	20.133,10
Totale art. 67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	322,65	-
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2018)	24.771,86	28.036,11
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2018)		
DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (art.68, co.2, lett.c) CCNL 2016-2018; art.70-bis, CCNL 2016-2018) (1)	5.152,23	5.152,23
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E GIORNATA FESTIVA (art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018)	1.341,99	1.341,99
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2018;Art.70-quinques CCNL 216-2018)	1.500,00	1.500,00
INDENNITÀ DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO (art.68, co.2, lett.f) CCNL 2016-2018; artt.56-sexies e 56-quater)	2.062,00	2.062,00
Totale C) - da verificare con le risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	34.828,08	38.092,33
COMPENSI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.68, co.2, lett.g) CCNL 2016-2018)	6.000,00	6.000,00
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2018)	1.000,00	1.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.j) CCNL 2016-2018)	-	-
Totale	7.000,00	7.000,00
TOTALE RISORSE DESTINATE	112.065,79	112.065,79

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ⁽¹⁾

DESCRIZIONE	2.016,00	2.017,00	DESCRIZIONE	2.018,00	2.019,00
Risorse stabili					
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 37 E 38 COAL. 2002-09)	72.462,21	72.462,21	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2007 (ART. 37 COAL. 2006-09)	87.106,56	87.106,56
INCREMENTI COAL. 2002-06 - (ART. 38 COG. 1.3.7)	12.584,13	12.584,13	QUOTA DI EURO 84,39 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2016 (ART. 67, C.3 LETT.A)	-	4.576,00
INCREMENTI COAL. 2004-05 - (ART. 4 COG. 1.4.3 PARTE FISSA)	-	-	DIFERENZIALE POSIZIONI DI SVILUPPO (ART. 67, COMMA 3 LETT.B)	2.571,24	2.571,24
INCREMENTI COAL. 2006-09 - (ART. 8 COG. 2.4.1.7 PARTE FISSA)	-	-	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 67, COMMA 3 LETT.D)	205,40	593,97
RESIDUI DA ART. 2 C. 10 US 1952001	-	-	Risorse trasferite ai sensi dell'art. 3, co. 3, TUP (ART. 67, COMMA 3 LETT.E)	-	-
ROVERMANIZIONE PER INCREMENTO SPENDIO - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 COAL. 2002-06 - (1 COAL. 2006-09)	-	-	PERSONALE TRASFERITO ART. 67, COMMA 3 LETT.F)	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 COAL. 1998-2001)	15.134,18	15.134,18	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE ORDINARIA - (ART. 67, COMMA 3 LETT.F)	-	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15 C.1, M.1 COAL. 1998-2001)	-	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67, COMMA 3 LETT.G)	-	-
INCREMENTO PER RIFORMAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15 C.2, COAL. 1998-2001 PARTE FISSA)	-	-	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 67, COMMA 3 LETT.H)	-	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4 COG. 2000/01)	6.995,83	6.995,83	ESCUZIONI AZIONI DEL FONDO - (ART. 67, C.3, M.1 COAL. 1998-2001)	-	-
Riduzione (inquin) in via permancibile	20.069,79	20.069,79	ESCUZIONI AZIONI INALZAMENTO USAP-102-2014 (ART. 23, COG. 1.4.3.1.4.2017)	2.776,64	7.741,21
TOTALE RISORSE STABILI	87.106,56	87.106,56		87.106,56	87.106,56

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 41, L. 469/1997, ART. 15, C.1, M.1 COAL. 1998-2001) ⁽²⁾	6.000,00	6.000,00	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 41, L. 469/1997, ART. 15, C.1, M.1 COAL. 2016-2018) ⁽²⁾	6.000,00	6.000,00
RECUPERO SVANSONE (C) - (ART. 4 C.1 COAL. 2008-2011, ART. 3, C.1, M.1 COAL. 1998-2001, ART. 9, C.1, M.1 COAL. 1998-2001)	-	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67, C.3 LETT.G) COAL. 2016-2018) ⁽²⁾	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C.1 M.1 COAL. 1998-2001) ⁽²⁾	-	-	FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT.D)	322,65	-
INTEGRAZIONE FONDO COAL. RI EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, M.1 COAL. 1998-2001)	-	-	INTEGRAZIONE L.26 - (M.17, C.1 COAL. 216-2018 ART. 15, C.2 COAL. 1998-2001)	14.147,23	14.147,23
NUOVI SERVIZI E RIFORMAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.1 COAL. 1998-2001 PARTE VARIABILE)	12.235,29	12.235,29	MESSI NOTIFICAZIONI - (M.17, C.3, M.1 COAL. 2016-2018 ART. 15, C.2 COAL. 1998-2001)	1.000,00	1.000,00
INTEGRAZIONE L.26 - (ART. 15, C.1 COAL. 1998-2001)	14.147,23	14.147,23	SERVI AGGIUNTI E MANTENIMENTO (ART. 15, C.1 COAL. 2016-2018 ART. 15, C.2 COAL. 1998-2001)	12.235,29	12.235,29
MESSI NOTIFICAZIONI - (ART. 24, COAL. 14.8.2009)	1.000,00	1.000,00	QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART. 67, C.3 LETT.H) COAL. 2016-2018	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, COAL. 14.8.2009) ⁽³⁾	8.423,29	8.423,29	RISORSE PARI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (M.17, co. 3, M.1 COAL. 216-2018 ART. 15, COMMA 4 E 5, DL 8/2011) ⁽⁷⁾	-	-
Riduzione fondo parte variabile	24.959,23	24.959,23	DISTRIBUZIONE DEL FONDO - PARTE VARIABILE	8.745,94	8.423,29
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	24.959,23	24.959,23		24.959,23	24.959,23

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.3 COAL. 1998-2001)	-	-	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.3 COAL. 1998-2001)	-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4 COAL. 1998-2001)	10.000,00	10.000,00	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (M.17, C.3, M.1 COAL. 2016-2018 ART. 14, C.4 COAL. 1998-2001)	10.000,00	10.000,00
QUOTE PER LA PROIEZIONE - (ART. 15, C.1 LETT.H) COAL. 1998-2001, ART. 22, COG. 2.4, D. LGS. 15/2009)	-	-	QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (COPR. DA FONDI, Sezione Autonoma)	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, COAL. 14.8.2009) ⁽³⁾	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, COAL. 14.8.2009) ⁽³⁾	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, COMPENSI STAT. ECC. - (ART. 41, L. 469/1997, ART. 15, C.1, M.1 COAL. 1998-2001) ⁽²⁾	-	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, COMPENSI STAT. ECC. - (ART. 41, L. 469/1997, ART. 15, C.1, M.1 COAL. 1998-2001) ⁽²⁾	5.000,00	5.000,00
RISORSE PARI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 4 E 5, DL 8/2011) ⁽⁷⁾	10.000,00	10.000,00	RISORSE PARI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 4 E 5, DL 8/2011) ⁽⁷⁾	15.000,00	15.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	10.000,00	10.000,00	TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	39.959,23	39.959,23
TOTALE	122.065,79	122.065,79	TOTALE	127.065,79	127.065,79
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	112.065,79	112.065,79	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	112.065,79	112.065,79

IMPORTO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'

IMPORTO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	112.065,79	112.065,79
--------------------------------------	------------	------------

IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)

IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	112.065,79	112.065,79
---	------------	------------

Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.99)

Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.99)	-	0,00
--	---	------

Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b) (8)

Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b) (8)	2.571,24	7.147,24
---	----------	----------

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) SponsORIZZAZIONI, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinarie rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 75/2010.

(3) Escluso le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spesa compensata.

(5) Compensi derivanti da cause con vitificio di spesa a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

(6) SponsORIZZAZIONI, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1987, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 75/2010 (Cic. FGCS n. 12/2011 pag.5, n. 16/2012 pag. 123, n. 21/2013 pag.140).

(7) I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2010